



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 4 agosto 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Saverio Valentino;

VISTA la Parte II, Titolo III, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa*", adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356 (di seguito, "Regolamento");

VISTA la comunicazione del 18 novembre 2025, con la quale è stato avviato il procedimento PS/13029 nei confronti della società EmTransit S.r.l.;

VISTO il proprio provvedimento del 18 novembre 2025, con il quale è stato disposto l'accertamento ispettivo, ai sensi dell'articolo 27, commi 2 e 3, del Codice del consumo, presso i locali e gli uffici della società EmTransit S.r.l.;

VISTE le comunicazioni del 18 febbraio 2026, del 5 marzo 2026 e del 5 giugno 2026, con le quali, ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento al 14 agosto 2026;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. EmTransit S.r.l. (C.F. 10581980967; di seguito, “Dott”, “Società” o “Professionista”), , in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, lettera b), del Codice del consumo.
2. La Società, che opera con il marchio commerciale *Dott*, è attiva nel settore della micromobilità urbana mediante la fornitura di servizi di *sharing* di biciclette a pedalata assistita (*e-bike*) e monopattini a propulsione elettrica. Dott, nel 2024, ha realizzato un fatturato pari Euro 14.573.931 euro.

II. LE CONDOTTE OGGETTO DEL PROCEDIMENTO

3. Il procedimento ha a oggetto l’erogazione del servizio di micromobilità collegato al c.d. *Pass Atac* (di seguito, “*Pass*”), un pacchetto mensile di corse gratuite offerto dal Professionista ai titolari di abbonamento annuale al trasporto pubblico locale (di seguito, “TPL”) della città di Roma (di seguito, “abbonamento Metrebus”), secondo l’impegno assunto dalla Società nella gara pubblica indetta per l’individuazione degli operatori economici autorizzati ad erogare il servizio di *sharing* nel territorio del Comune di Roma, nel triennio 2023-2026.
4. In particolare, sono pervenute alcune istanze di intervento da parte di consumatori che hanno denunciato la mancata o ritardata attivazione del *Pass*; le vicende oggetto di segnalazione sono state confermate anche su siti di informazione che le hanno stigmatizzate come sintomatiche di un fenomeno diffuso nel Comune di Roma¹.
5. Le richieste di intervento hanno evidenziato che la prolungata attesa dell’attivazione del *Pass*, unitamente alle risposte meramente interlocutorie del servizio di assistenza clienti a cui alcuni dei segnalanti si erano rivolti, ha finito per risolversi nell’impossibilità di fatto o, comunque, nell’estrema difficoltà per un numero significativo di consumatori di usufruire dei vantaggi prospettati dal Professionista tramite il sito *Dottpartners.com* o indicati nella pagina dedicata alla “*Mobilità sharing*” del sito web di Roma Capitale (<https://romamobilita.it/muoversi-a-roma/mobilita-sharing/>).
6. Inoltre, poiché il Professionista ha previsto per il *Pass* una validità di trenta

¹ Cfr. doc. n. 28 del fascicolo istruttorio.

giorni e richiesto la ripetizione *ex novo* dell'intera procedura di controllo e attivazione a cadenza mensile, il disservizio denunciato si è ripetuto, per ciascun utente, a ogni nuova richiesta effettuata fino a scadenza dell'abbonamento annuale Metrebus.

7. Sulla base delle segnalazioni dei consumatori e degli elementi acquisiti è stata, quindi, contestata a Dott. la pratica commerciale scorretta consistente nella frapposizione di ostacoli alla fruizione del summenzionato *Pass*, in violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del consumo, per aver adottato misure organizzative carenti e condotte dilatorie idonee a impedire o limitare sensibilmente i diritti contrattuali degli aventi diritto al *Pass*.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

III.1. L'iter del procedimento

8. Il 18 novembre 2025 è stato avviato il procedimento istruttorio PS/13029², contestando al Professionista la possibile violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del consumo. Contestualmente alla comunicazione di avvio, al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della pratica commerciale in esame, è stata formulata una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, del Codice del consumo e dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento. La Società ha fornito le informazioni richieste il 15 dicembre 2025³.

9. Il 25 novembre 2025, al fine di acquisire elementi utili alla valutazione delle fattispecie oggetto di esame, è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede operativa di Dott.

10. Il 9 gennaio 2026, è pervenuta, da parte della Società e ai sensi dell'articolo 27, comma 7 del Codice del consumo⁴, una proposta d'impegni che è stata rigettata per interesse all'accertamento con comunicazione del 18 febbraio 2026⁵.

11. Il 16 gennaio 2026, il Professionista ha depositato una memoria difensiva

² Cfr. doc. n. 29 del fascicolo istruttorio.

³ Cfr. doc. n. 57 del fascicolo istruttorio.

⁴ Doc. n. 63 del fascicolo istruttorio.

⁵ Doc. n. 73 del fascicolo istruttorio.

infra-procedimentale⁶.

12. Il 22 dicembre 2025, l'associazione Consumerismo No Profit APS (di seguito, "Consumerismo APS") ha presentato l'istanza di partecipazione al procedimento⁷ che è stata accolta con comunicazione del 5 marzo 2026,⁸.

13. La Società ha avuto accesso agli atti del procedimento il 17 dicembre 2025, il 19 marzo 2026 e il 18 maggio 2026⁹ e l'associazione Consumerismo APS il 20 maggio 2026¹⁰.

14. Il 15 maggio 2026, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Regolamento, è stata comunicata a Dott. e alla associazione interveniente la conclusione della fase istruttoria attraverso la comunicazione di contestazione degli addebiti ed è stato assegnato un termine di venti giorni per eventuali controdeduzioni scritte da presentarsi al Collegio e ulteriori dieci giorni per le repliche.

15. Il 22 giugno 2026, previa proroga sia del termine per il deposito delle memorie difensive che del termine del procedimento al 14 agosto 2026¹¹, il Professionista ha depositato le proprie controdeduzioni scritte¹², mentre l'associazione Consumerismo APS non ha depositato né memorie né repliche.

16. Il 30 giugno 2026 è stato richiesto parere all'Autorità di Regolazione del Trasporto (di seguito, "ART"), posto che il procedimento riguarda un servizio di mobilità che viene presentato come collegato al TPL, in una prospettiva di trasporto intermodale dell'utenza urbana¹³. Il parere di ART è pervenuto in data 2 luglio 2026¹⁴.

III.2. Le evidenze acquisite

17. Roma Capitale, nel 2023, ha avviato due distinte procedure ai fini dell'affidamento del servizio di noleggio in *sharing* di veicoli elettrici condivisi (di seguito congiuntamente "Avviso Pubblico"), all'esito delle quali Dott è stata autorizzata ad offrire, all'interno del Comune di Roma, il servizio di *sharing* sia mediante monopattini che biciclette elettriche a pedalata assistita per il triennio

⁶ Cfr. doc. n. 67 del fascicolo istruttorio.

⁷ Cfr. doc. n. 60 del fascicolo istruttorio, integrata con prot. n. 5669 del 21 gennaio 2026.

⁸ Cfr. doc. n. 75 del fascicolo istruttorio.

⁹ Docc. nn. 58, 84 e 98 del fascicolo istruttorio.

¹⁰ Cfr. doc. n. 99 del fascicolo istruttorio.

¹¹ Cfr. doc. n. 102 del fascicolo istruttorio.

¹² Cfr. doc. n. 103 del fascicolo istruttorio.

¹³ Cfr. doc. n. 104 del fascicolo istruttorio.

¹⁴ Cfr. doc. n. 107 del fascicolo istruttorio).

2023-2026¹⁵.

18. In forza dell'aggiudicazione dell'Avviso Pubblico, Dott si è obbligata nei confronti degli abbonati annuali al servizio TPL del Comune di Roma (*i.e.* titolari di abbonamento annuale Metrebus) a offrire, per la durata dell'abbonamento, un pacchetto giornaliero di corse gratuite (c.d. *Pass Atac*) che ciascun utente può attivare, previo *download* dell'app *Dott* e creazione di un *account*, tramite l'invio di un apposito *webform on-line* corredato dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti per il riconoscimento del *Pass* (la titolarità di un abbonamento annuale Metrebus esistente e in corso di validità, la relativa prova di pagamento).

19. Il *Pass* consente al titolare dell'abbonamento annuale Metrebus di effettuare fino a novanta corse mensili della durata massima di 30 minuti ciascuna (*i.e.* fino a tre corse al giorno, per trenta giorni dall'attivazione del *Pass*) al costo simbolico di 0,01 o 0,02 euro¹⁶. Il *Pass* offerto da Dott ha durata di trenta giorni dalla attivazione, con necessità per l'utente di ripetere l'iter di richiesta a ogni scadenza.

20. Secondo quanto riferito dalla Società¹⁷, l'attivazione del *Pass* presuppone un'attività in tre fasi: la prima, informatizzata ed essenzialmente istantanea, prevede una verifica tramite consultazione dei server Atac che ha esito positivo se il soggetto richiedente è effettivamente titolare di un abbonamento annuale Metrebus valido; a questo punto, l'utente può effettivamente inviare il *webform*. La seconda fase, anch'essa informatizzata, verifica mediante controlli automatici la validità dell'*account* Dott, la corrispondenza dei dati anagrafici inseriti nel modulo di richiesta con quelli dell'*account* registrato e la correttezza del documento di identità; la terza fase, caratterizzata invece da controlli manuali della durata di circa 10/15 minuti per richiesta, consiste in controlli a campione sulle tessere Atac (corrispondenza tra informazioni inserite nel *webform* e informazioni riportate sulla tessera Atac, ulteriore controllo sui dati personali

¹⁵ Cfr. Determinazione Dirigenziale n. QG/597/2023 del 24 maggio 2023 relativa allo *sharing* mediante monopattini e la Determinazione Dirigenziale n. QG/1209/2023 relativa allo *sharing* mediante *e-bike*. Dott ha specificato di essere stata autorizzata a svolgere il servizio di micromobilità nel Comune di Roma e a fornire il c.d. *Pass* a partire dal 1° settembre 2023; l'erogazione effettiva è iniziata il 1° ottobre 2023 (cfr. doc. n. 57 del fascicolo istruttorio).

¹⁶ Dott offre un pacchetto mensile di novanta corse/mese (tre corse/giorno) al costo di 0,01 euro e un pacchetto settimanale di quindici corse/settimana (tre corse/giorno) al costo di 0,02 euro. *[omissis]** (cfr. doc n. 67 del fascicolo istruttorio).

* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.

¹⁷ Cfr. doc. n. 103 del fascicolo istruttorio, cit.

dell'utente).

21. Al termine di tale procedura, l'utente la cui domanda è accolta riceve via *e-mail* un *link* per effettuare il pagamento previsto di 0,01 euro o 0,02 euro. Tale *link* ha una validità limitata a tre giorni dall'invio, decorsi i quali l'iter di approvazione deve essere riavviato da capo. Se, invece, il pagamento è tempestivo, in una successiva *e-mail* l'utente riceve il codice di attivazione del *Pass* da inserire manualmente all'interno dell'App. Da tale momento decorrono i 30 giorni di durata della promozione.

22. Dalle evidenze in atti, risulta che a svolgere siffatte attività di controllo manuale, su cui convergono tutte le richieste che hanno superato positivamente i controlli automatizzati, sia stata adibita una sola risorsa (inizialmente tre, poi ridotte per ragioni di contenimento dei costi dell'iniziativa)¹⁸.

23. Risulta altresì che il tempo di evasione delle richieste di attivazione tra ottobre 2023 e novembre 2025 sia mediamente pari a [7-12] giorni di attesa, aumentati a oltre [9-13] giorni di attesa da agosto 2024, a fronte di una durata del voucher di trenta giorni.

24. Tra ottobre 2023 e novembre 2025, sono pervenute a Dott [80.000-100.000] richieste di attivazione del *Pass*¹⁹ che avevano già superato il controllo tramite server Atac; di queste, solo [50.000-70.000], pari a circa il [55%-65%], si sono tradotte nell'invio del codice di attivazione, con una forbice di mancate attivazioni del [30%-40%], cioè [20.000-40.000] aspiranti al *Pass*.

25. In sede ispettiva, sono stati acquisiti reclami di tenore analogo alle richieste di intervento pervenute all'Autorità circa i forti ritardi nella attivazione del *Pass*: emerge che le attese si sono protratte per oltre [12-18]-[18-23] giorni e fino anche a superare il mese e mezzo²⁰, a fronte di un *voucher* della durata di trenta giorni sebbene legato a un abbonamento annuale.

26. A titolo esemplificativo, tra i reclami acquisiti nel corso dell'ispezione, uno stesso consumatore segnala, in due diverse occasioni, attese superiori alle due settimane dapprima nel mese di dicembre 2024 e, successivamente, nel mese luglio 2025²¹, reiterando ogni volta la medesima doglianza e ricevendo la medesima risposta dal servizio clienti del Professionista.

Infatti, in entrambe le occasioni, come verificato anche riguardo agli altri reclami

¹⁸ Cfr. doc. nn. 67 e 103 del fascicolo istruttorio.

¹⁹ Più precisamente, tale cifra indica già i soli consumatori la cui domanda ha superato la prima fase di controllo automatizzato sulla validità dell'abbonamento ai fini del *Pass* mediante verifica sui server Atac.

²⁰ Cfr. doc. n. 37 del fascicolo istruttorio, *sub* doc. n. 8 dell'indice ispettivo.

²¹ Cfr. doc. n. 37 del fascicolo istruttorio, *sub* doc. nn. 6 e 7 dell'indice ispettivo.

acquisiti agli atti, il consumatore riceve quasi subito una risposta automatica che annuncia la presa in carico della richiesta di assistenza e, dopo ulteriore sollecito, una risposta dal *customer care* che lo invita a pazientare poiché il ritardo è dovuto *“al volume eccezionalmente elevato di richieste”*. L’attesa è tale che lo stesso consumatore afferma: *“Sono abbonato annuale ATAC dal 14 novembre, sono 3 mesi di abbonamento, ma il vostro servizio l’ho usato soltanto per 30 giorni, nonostante abbia inviato richieste fin dal primo giorno”*.

27. È emerso inoltre che l’*iter* interno di gestione del reclamo prevede l’assegnazione al livello superiore di assistenza al cliente trascorse almeno [2-4] settimane dal reclamo iniziale; fino ad allora, l’utente riceve una risposta interlocutoria dal *customer care* che lo invita a pazientare poiché il ritardo è dovuto *“al volume eccezionalmente elevato di richieste”*²².

28. Al fine di verificare l’effettiva consapevolezza del disservizio in discorso da parte del Professionista, in sede ispettiva sono stati acquisiti i flussi mensili dei reclami giunti al *customer care* da gennaio 2024 a novembre 2025 (data dell’ispezione) relativi al *Pass* legato all’abbonamento Metrebus²³ ed è risultato che il Professionista ha ricevuto, nel corso dell’offerta del *Pass Atac*, oltre [6.000-8.000] segnalazioni relative alla mancata o ritardata attivazione della promozione.

29. A ciò si aggiunge il dato fornito dalla società Roma Servizi per la Mobilità, alla quale i consumatori hanno iniziato a inviare per conoscenza i reclami relativi ai disservizi legati alla mancata attivazione del *Pass*, che riporta di aver ricevuto oltre [200-400] segnalazioni²⁴.

30. Nel corso del procedimento, con comunicazione del 25 marzo 2026²⁵, Dott ha reso nota l’intenzione di dare spontanea attuazione agli Impegni proposti implementando le misure informative, compensative e organizzative ivi indicate.

31. Successivamente, secondo quanto comunicato nelle controdeduzioni difensive, Dott ha attuato le misure inizialmente proposte provvedendo a migliorare la propria struttura organizzativa, fissando un tempo massimo di gestione delle richieste di attivazione del *Pass* in [4-6] giorni lavorativi e prevedendo misure compensative consistenti in [omissis].

²² Cfr. doc. n. 37 del fascicolo istruttorio, *sub* doc. nn. 12 e 13 dell’indice ispettivo.

²³ Cfr. doc. n. 37 del fascicolo istruttorio, *sub* doc. nn. 18–57 dell’indice ispettivo.

²⁴ Cfr. docc. nn. 91 e 94 del fascicolo istruttorio (integrato con prot. n. 50571 del 5 maggio 2026).

²⁵ Cfr. doc. n. 86 del fascicolo istruttorio.

IV. LE ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE DEL PROFESSIONISTA

32. La Società ha svolto alcune osservazioni in replica alla comunicazione di avvio del procedimento.

33. In ordine al tempo di attesa per l'attivazione del *Pass*, Dott ritiene che i consumatori non sarebbero destinatari di alcuna comunicazione scorretta in quanto, all'interno del *webform* da compilare e inviare, il consumatore è avvertito che la procedura di verifica possa richiedere "*alcuni giorni*".

34. Dopo aver illustrato il proprio modello di business ed il processo di attivazione predisposto per il *Pass*, la Società ha illustrato le misure adottate per migliorarne la procedura, a fronte delle quali considera la condotta tenuta nella gestione della promozione conforme al canone di diligenza professionale richiesto. In particolare, Dott ha sottolineato di aver automatizzato le prime fasi dei controlli mediante predisposizione di un sistema di verifica della esistenza, validità ed eleggibilità dell'abbonamento Metrebus tramite una interrogazione in tempo reale (c.d. API, *application programming interface*), oltre che di aver consentito di anticipare l'invio di una nuova richiesta di attivazione mensile a partire da cinque giorni precedenti la scadenza del *Pass* in corso e ampliato i metodi di pagamento dell'importo simbolico richiesto ammettendo anche la carta di credito oltre al bonifico bancario. Cionondimeno, Dott ha evidenziato la necessità di svolgere comunque controlli manuali sulle richieste al fine di prevenire eventuali tentativi di frode ma anche che la durata del *Pass* non risente di eventuali ritardi poiché inizia a decorrere dal momento in cui l'utente inserisce il codice di attivazione nella propria App.

35. Ciò considerato, Dott ha concluso che una attesa di [7-12]-[10-13] giorni per l'attivazione del *Pass* non possa ritenersi eccessiva e che l'attività gestoria svolta (automazione di una parte della catena dei controlli) escluda una carenza di diligenza rilevante imputabile alla Società.

V. CONTRODEDUZIONI DELLA PARTE ALLA COMUNICAZIONE DI CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI

36. Preliminarmente, Dott eccepisce l'incompletezza dell'istruttoria svolta poiché la comunicazione di contestazione degli addebiti (di seguito,

“Contestazione addebiti”) non avrebbe tenuto adeguatamente conto della complessità del processo di verifica per l’attivazione del *Pass*, delle misure introdotte per garantire la corretta fruizione del servizio e della piena collaborazione mostrata dalla Società nel corso del procedimento, ivi inclusa la spontanea esecuzione delle misure originariamente proposte come impegni. Dott, inoltre, lamenta di non essere stato ascoltato in audizione e che un confronto orale sia da preferire allo scambio di atti scritti.

37. Nel merito, il Professionista articola le difese già svolte nella memoria del 16 gennaio 2026²⁶ per affermare che il tempo medio di attivazione del *Pass* mensile ([7-12]-[10-13] giorni dalla data della richiesta) non appare ingiustificato né contrario alla diligenza professionale laddove si consideri la necessità di svolgere controlli sulla completezza e liceità delle richieste di attivazione.

38. La Società rimarca, dunque, la necessità dei controlli-ivi inclusi quelli manuali-soprattutto al fine di evitare possibili frodi che le verifiche informatiche potrebbero non cogliere (ad esempio, inserimento dei dati della tessera di un familiare); sostiene, inoltre, che nessun *vulnus* sarebbe arrecato al consumatore in quanto i trenta giorni di durata del *Pass* decorrono dalla di attivazione dello stesso e non sono legati al mese solare di riferimento.

Ad avviso del Professionista, dunque, la contestazione degli addebiti non avrebbe adeguatamente considerato che la fase dei controlli è imprescindibile e che richiede tempi tecnici ineliminabili e l’avvenuta riduzione del personale adibito ai controlli manuali a una sola risorsa non deve essere intesa come indice di inadeguatezza organizzativa, atteso che si sarebbe trattato di una necessità legata esclusivamente a ragioni di sostenibilità economica della promozione e non di una strategia dilatoria.

39. Ad avviso della Società, sarebbe ravvisabile un nesso tra aumento dei tempi di evasione delle pratiche e volume delle richieste di attivazione, cronologicamente individuabile a settembre 2024 quando, pur a fronte di un aumento delle richieste rispetto ai mesi precedenti, la Società ha dovuto contestualmente ridurre il personale dedicato ai controlli manuali da tre ad una risorsa.

40. Il Professionista sostiene, inoltre, che le criticità operative oggetto del procedimento sarebbero di fatto imputabili all’inaspettato volume di attivazioni

²⁶ Cfr. doc. n. 67 del fascicolo istruttorio.

richieste a valle della gara svolta dal Comune di Roma per l'assegnazione del servizio di micromobilità e nega la sussistenza di una strategia preordinata a ostacolare l'accesso al *Pass*.

41. Secondo Dott, infatti, il flusso di richieste pervenute è risultato superiore a quello prevedibile al momento della partecipazione all'Avviso Pubblico, stimato dalla Società in un massimo del [11%-14%] del totale degli abbonati (indicati in 200.000 nell'Avviso Pubblico"). Ad avviso della Società, peraltro, l'adeguatezza della struttura organizzativa predisposta dovrebbe essere valutata alla luce del dato interno stimato e non rapportata al numero di tutti i potenziali aventi diritto indicato nell'Avviso Pubblico.

42. Quanto all'assistenza *post* vendita, Dott nega di aver fornito risposte meramente interlocutorie ma afferma di aver fatto ricorso a messaggi standard, come da prassi consolidata nel settore, per evitare comunicazioni imprecise alla luce della crescente pressione operativa registrata quantomeno da settembre 2024.

43. Secondo il Professionista, neppure è possibile sostenere che la sua condotta abbia alterato in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio inducendolo ad assumere decisioni commerciali che non avrebbe altrimenti assunto, atteso che gli utenti sarebbero stati sempre resi edotti della necessità di attendere "*alcuni giorni*" per l'attivazione del *Pass* e che la durata del *voucher* non risente dei ritardi in fase di attivazione.

44. Tantomeno, sostiene Dott, la condotta può essere qualificata come aggressiva poiché non sarebbe dimostrato che la Società abbia perseguito o consapevolmente tollerato un effetto deterrente sulla fruizione del *Pass*.

45. Il Professionista rivendica infine di essersi attivato per superare le criticità emerse dando seguito all'intenzione, inizialmente preannunciata il 25 marzo 2026, di eseguire spontaneamente gli Impegni presentati nel corso del procedimento, avendo implementato misure atte a migliorare la gestione delle richieste di attivazione del *Pass*. Dott. , sul punto, lamenta piuttosto che la mancata valorizzazione della sua fattiva collaborazione non sia stata considerata nella Comunicazione di contestazione degli addebiti.

46. In particolare, Dott dichiara di aver: i) creato la pagina dedicata "*Dott x Atac*", accessibile dalla *home page* del proprio sito web dal [omissis], recante tutte le informazioni rilevanti sul *Pass* e sulla possibilità di ottenere compensazioni per gli utenti che avessero subito ritardi nell'attivazione della promozione tra il [omissis] e il [omissis]; ii) avviato lo sviluppo di una campagna

informativa con [omissis]; iii) predisposto, dal [omissis], un'e-mail di presa in carico per rendere noto al cliente lo stato di avanzamento del processo di attivazione e la possibilità di compensazioni in caso di ritardo, nonché migliorato le informazioni fornite nella e-mail finale recante il codice di attivazione del *Pass*; iv) fissato, dal [omissis], un tempo massimo per il rilascio del *Pass* pari a [4-6] giorni lavorativi²⁷; v) previsto di riconoscere agli utenti che ne facciano richiesta misure compensative per i ritardi subiti tra il [omissis] e il [omissis] mediante [omissis]; vi) rafforzato il *team* preposto ai controlli manuali dal [omissis]; vii) previsto tempi di risposta agli utenti più stringenti e svolto sessioni formative in materia di tutela del consumatore alle funzioni interessate dalla promozione.

47. In considerazione di quanto precede, ritenendo risolti i profili sollevati nella comunicazione di avvio del procedimento, Dott domanda di riesaminare la propria decisione di rigetto degli Impegni ai fini della definizione del procedimento stesso.

In subordine, il Professionista ritiene che, per effetto delle misure implementate, la condotta sarebbe comunque da considerare cessata a far data dal 25 maggio 2026.

48. Sulla durata dell'infrazione, Dott ritiene altresì che l'inizio della pratica non dovrebbe corrispondere con l'inizio dell'offerta (ottobre 2023) ma posticipato quantomeno a settembre 2024, mese a partire dal quale si sarebbe verificato il peggioramento delle tempistiche a causa dell'aumento dei volumi delle richieste e della contestuale riduzione del personale.

Riguardo il periodo precedente, Dott ha fornito il tempo medio di attivazione delle richieste a partire da maggio 2024, affermando espressamente di non avere dati precedenti in quanto non registrati nei propri sistemi e, tra maggio ed agosto 2024, le attivazioni sarebbero avvenute entro [2-4] giorni di calendario.

49. Sulla gravità della pratica in caso di accertamento, il Professionista ritiene che le iniziative assunte nel corso del procedimento per risolvere le criticità contestate dovrebbero condurre a una quantificazione della sanzione pari al minimo edittale. In tal senso, deporrebbe il fatto che la pratica in oggetto sarebbe principalmente riconducibile a un'inefficienza operativa dettata dalla natura

²⁷ Dott dichiara che, tra il 25 maggio e il 17 giugno 2026, ha ricevuto 3.454 istanze di attivazione del *Pass* e di averne attivate 2.240 entro un tempo medio di 3,71 giorni di calendario ed ulteriori 592 comunque entro la soglia prevista. Le restanti non si sarebbero tradotte in archiviazione per carenza dei requisiti o per mancato completamento del pagamento richiesto.

innovativa del servizio e dalla elevata domanda degli utenti, nonché la circostanza che la Società ha manifestato un atteggiamento collaborativo nel corso dell'intero procedimento.

50. Da ultimo, Dott sostiene che la diffusione della pratica debba essere ridimensionata, poiché le segnalazioni giunte all'Autorità, i reclami acquisiti in ispezione e le segnalazioni riferite da Roma Capitale potrebbero essere in parte duplicati per la prassi dei consumatori di inserire più destinatari nella stessa lettera e perché lo stesso consumatore potrebbe aver lamentato il disservizio e poi sollecitato più volte la sua risoluzione.

VI. PARERE DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE

51. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore del trasporto su strada, in data 30 giugno 2026 è stato richiesto il parere all'ART, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 1-*bis*, del Codice del consumo, nonché dell'articolo 17, comma 2, del Regolamento.

52. L'ART, con parere pervenuto in data 2 luglio 2026, ha rilevato che il settore interessato dalle condotte contestate nel presente procedimento istruttorio non è, a oggi, oggetto di propria regolazione e che, in ogni caso, tali condotte non avrebbero inciso sulla fruizione dei servizi sottoposti alla sua regolamentazione.

VII. VALUTAZIONI

53. La condotta posta in essere da Dott, descritta al punto **II** del presente provvedimento, appare integrare una pratica commerciale scorretta consistente nell'aver frapposto ostacoli che hanno impedito o sensibilmente limitato la fruizione del pacchetto di corse gratuite denominato *Pass Atac*, in violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del consumo. Ciò, alla luce delle evidenze acquisite agli atti nel corso del procedimento, in ragione della adozione di misure organizzative manifestamente insufficienti e inadeguate a far fronte alle domande di attivazione del *Pass* provenienti dai consumatori titolari di un abbonamento annuale al servizio di trasporto pubblico locale nella città di Roma (c.d. abbonamento annuale Metrebus) cui era riservata la promozione in discorso.

54. A fronte dell'impegno assunto a esito della gara pubblica per l'affidamento del servizio di micromobilità, il Professionista risulta non aver organizzato adeguatamente la propria attività, così influenzando negativamente sull'accesso al servizio e, in ultimo, frapponendo di fatto un indebito ostacolo all'esercizio dei diritti spettanti ai consumatori che intendevano fruire delle corse gratuite incluse nel Pass.

55. In altri termini, da un lato Dott ha offerto un *Pass* a condizioni che riflettono quanto proposto in sede di Avviso Pubblico per massimizzare le probabilità di aggiudicazione e, dall'altro, ha riservato alla gestione ed attuazione della promozione una struttura organizzativa che presenta complessive carenze strutturali e organizzative tali da renderla inidonea in concreto.

56. Infatti, l'erogazione di un *voucher* di durata mensile e senza rinnovo automatico, unitamente all'esigenza rappresentata dalla Società di effettuare manualmente una parte dei controlli ritenuti imprescindibili²⁸, avrebbero reso necessario predisporre e rendere effettivo un sistema idoneo a consentire agli aventi diritto di fruire della promozione. Al contrario, il Professionista ha destinato a tali attività un'unica risorsa umana, evidentemente insufficiente per gestire le richieste di attivazione, come risulta dai dati acquisiti nel corso dell'istruttoria né si è prontamente attivato, nel corso dei mesi a fronte di un trend di richieste costante e dei ritardi progressivamente accumulati.

57. Viene in rilievo l'evidenza per cui Dott ha ricevuto, nel periodo ottobre 2023-novembre 2025, circa [80.000-100.000] richieste di attivazione a fronte di 200.000 utenti indicati come potenziali aventi diritto al beneficio nel capitolato tecnico della gara pubblica: si tratta, dunque, di un volume ampiamente inferiore, che non appare eccezionale e imprevedibile.

58. Peraltro, tale dato va circostanziato, poiché esso non esprime il totale degli abbonati ma il totale dei rinnovi richiesti. È più che verosimile che il titolare di un abbonamento annuale al TPL urbano ricorra ad un servizio integrativo del trasporto pubblico per più mesi l'anno (reiterando la richiesta di attivazione fino anche a dodici volte).

59. A fronte di tali grandezze, risulta che il tempo di attesa medio per

²⁸ Dott ha automatizzato la consultazione mediante API dei server ATAC per la verifica dell'esistenza e validità dell'abbonamento indicato nel *webform* e la verifica sulla validità dell'*account* Dott, la corrispondenza dei dati anagrafici inseriti nel modulo di richiesta con quelli dell'*account* registrato e la correttezza del documento di identità caricato dall'utente. Tuttavia, ha mantenuto una fase finale di controllo manuale al fine di individuare errori che potrebbero non essere rilevate dagli strumenti informatici (ad esempio inserimento dei dati di una tessera valida ma intestata a un parente).

l'attivazione del *Pass* è stato pari a oltre [7-12] giorni, arrivati a [10-13] ad agosto 2025. Tali tempistiche esprimono le carenze strutturali e organizzative di cui sopra e non appaiono coerenti con la generica indicazione “alcuni giorni” presente nel modulo online di richiesta.

60. Inoltre, la possibilità di fruire del *Pass* appare marcatamente disattesa allorché solo il [55%-65%] dei richiedenti (la cui domanda aveva già superato la prima fase di controllo automatizzato) ha ottenuto il codice necessario per l'attivazione del *Pass* all'interno dell'App.

61. Ciò posto, risulta priva di pregio la difesa del Professionista che imputa il disservizio all'inatteso volume delle richieste pervenute, che avrebbe ampiamente superato anche le aspettative iniziali della Stazione Appaltante, oltre che degli operatori. Peraltro, i dati forniti dalla Società dimostrano che il numero di richieste trasmesse al Professionista ha mantenuto una tendenza per lo più costante nel corso dei mesi da ottobre 2023 a novembre 2025, attestandosi a circa [3.000-4.000] richieste/mese²⁹.

62. Dott sostiene che la valutazione di adeguatezza del sistema predisposto dovrebbe essere rapportata alla domanda concretamente attesa di abbonati interessati al *Pass*, che la Società avrebbe stimato nel [11%-14%] del totale degli abbonati annuali Metrebus. Tale tesi non appare meritevole di positivo apprezzamento perché l'attendibilità di tale stima è onere del Professionista e non può giustificare le mancanze che ne sono derivate e il ribaltamento degli effetti di un errore strategico di *marketing* sul consumatore finale.

63. Non appare dirimente nemmeno l'enfasi che il Professionista pone sulla necessità dei controlli - e dei controlli manuali in particolare - e sulla incomprimibilità del tempo a ciò necessario: infatti, non si contesta l'opportunità o meno di svolgere qualsivoglia attività di controllo, ma l'aver mancato di predisporre un'organizzazione idonea ad assolvere agli obblighi contrattualmente assunti con gli aventi diritto al *Pass* alla luce dello specifico iter procedurale disegnato dallo stesso Professionista.

64. Invero, la numerosità degli oneri connessi alla valutazione delle richieste di attivazione discende dalla una libera scelta imprenditoriale articolata in modo tale da prevedere la reiterazione della richiesta di *Pass* mensili, così rinnovando mensilmente il disagio che in questa sede rileva.

65. Privo di pregio appare, poi, il collegato argomento svolto dal Professionista

²⁹ Cfr. doc. n. 57, all. A) del fascicolo istruttorio, cit.

nelle proprie difese, per il quale non può essere assunta ad elemento significativo per la qualifica della propria condotta la riduzione del personale addetto ai controlli manuali da tre a un'unica unità poiché si tratterebbe di una scelta legata esclusivamente a valutazioni di sostenibilità economica e non preordinata a ostacolare la fruizione del *Pass* da parte dei consumatori.

66. In proposito, è assorbente la constatazione per cui la scelta di offrire il servizio di *sharing* a titolo gratuito (il prezzo richiesto è simbolicamente pari a 0,01/0,02 euro al mese) è anch'essa una decisione economica liberamente assunta dal Professionista³⁰.

Di conseguenza, in sede di esecuzione del contratto, il Professionista non può spogliarsi della responsabilità derivante dalle norme che governano il rapporto consumeristico instaurato con gli utenti del *Pass*.

67. Una specifica responsabilità è riconducibile in capo al Professionista allorché, nel momento di maggiore richiesta (settembre 2024) ha ridotto sotto il minimo necessario il personale addetto ai controlli manuali senza adottare misure potenzialmente adatte a mitigare gli effetti deteriori di tale riassetto³¹. Dott, infatti, ha mantenuto inalterato tutto l'articolato *iter* amministrativo che caratterizza la propria proposta di *Pass*, da rinnovo mese per mese del *voucher*, alla mancata diversificazione della quantità e/o qualità dei controlli svolti alla prima attivazione del *Pass* e ai successivi suoi rinnovi (a fronte del medesimo titoli abilitativo, cioè un abbonamento annuale Metrebus).

68. *A contrario*, la stessa Dott ha dato conto-essendosi imposta un obiettivo pari a cinque giorni lavorativi massimo entro cui attivare il *Pass* e avendo incrementato le risorse totali a ciò dedicate da una a quattro-di essere riuscita a gestire circa 2.240 richieste pervenute in circa un mese (25 maggio 2026-17 giugno 2026) in 3,71 giorni di calendario ed ulteriori 592 nello stesso frangente rispettando la soglia di cui sopra.

69. In conclusione, sebbene Dott ne proponga una lettura parcellizzata, la lettura unitaria e globale degli elementi in atti restituisce l'evidenza della frapposizione di ostacoli alla fruizione del *Pass* posta in essere mediante una pratica caratterizzata da lungaggini sistematiche volte a defatigare il consumatore indicendolo a desistere dalla fruizione delle corse gratuite.

³⁰ L'Avviso pubblico attribuiva trenta punti, pari al 30% del punteggio complessivo, in funzione delle condizioni economiche offerte agli abbonati al trasporto pubblico locale, segnatamente: un abbonamento settimanale, con prezzo inferiore a 10 euro, per un massimo di 15 corse di 30 minuti; e un abbonamento mensile, con prezzo inferiore a 30 euro, per un massimo di ottanta corse di 30 minuti.

³¹ Cfr. doc. n. 103 del fascicolo istruttorio.

70. Per quanto concerne il rilievo del Professionista circa il numero esiguo di segnalazioni ricevute dall'Autorità, anche perché ipoteticamente duplicato con quanto indicato da Roma Capitale nei casi in cui lo stesso segnalante avesse indirizzato il reclamo a entrambi i destinatari o avesse più volte reiterato la medesima doglianza, si rileva che la denuncia è un elemento sintomatico della sussistenza dei fatti segnalati e della percezione da parte dei consumatori della scorrettezza di una condotta commerciale, impregiudicati i poteri di indagine e accertamento dell'Autorità.

D'altra parte, le pratiche commerciali scorrette integrano illeciti di pericolo, con la conseguenza che ai fini della loro configurabilità, sarebbe già sufficiente l'astratta ripetibilità della condotta e la sua potenzialità lesiva in astratto, valutata *ex ante* e indipendentemente dagli effetti dannosi concretamente prodotti, risultando irrilevante l'eventuale esiguità delle segnalazioni e rilevando, invece, la potenzialità lesiva del comportamento posto in essere dal professionista³². Inoltre, proprio a partire dalle segnalazioni direttamente ricevute è stato possibile riscontrare un più ampio volume di reclami rivolti alla Società e al Comune di Roma³³, che ha avuto anche una sensibile eco sui media³⁴.

71. Con riferimento, poi, alla all'obiezione circa la mancata valorizzazione del merito degli impegni presentati dal Professionista e la collegata istanza di riesame della decisione di rigetto formulata nella memoria di replica alla comunicazione di contestazione degli addebiti, si ricorda che rimane nella piena discrezionalità dell'Autorità la valutazione di accettare o respingere gli impegni sottoposti nel corso del procedimento, ove ritenga prevalente l'interesse all'accertamento della pratica senza che ciò comporti-come accaduto nel caso di specie-una valutazione di merito sulla congruità delle misure. Non è, quindi, meritevole di accoglimento l'istanza di riesame del rigetto degli impegni formulata dalla Società, permanendo l'interesse all'accertamento della violazione, come già rappresentato con la comunicazione del 18 febbraio 2026³⁵.

72. Confermato, dunque, l'interesse all'accertamento della pratica commerciale scorretta, l'eventuale condotta del Professionista successiva all'avvio del procedimento può trovare rilievo solo ai fini della quantificazione della sanzione.

³² Cfr., *ex multis*, Tar Lazio, sez. I, 3 luglio 2023, n. 11055; Consiglio di Stato, sez. VI, 8 febbraio 2021, n. 1152.

³³ Cfr. docc. nn. 91 e 94 del fascicolo istruttorio.

³⁴ Cfr. doc. n. 28 del fascicolo istruttorio.

³⁵ Doc. n. 73 del fascicolo istruttorio.

73. Da ultimo, in riferimento all'obiezione per la quale il rigetto della richiesta di audizione innanzi agli Uffici avrebbe irrigidito il procedimento e svalutato il corretto apprezzamento della posizione del Professionista, appare priva di fondamento la presunzione che lo svolgimento delle difese e il contributo al procedimento mediante memorie scritte infra-procedimentali sia di per sé meno idoneo a tutelare i diritti di difesa della parte rispetto al colloquio orale. Piuttosto, l'audizione innanzi agli Uffici va intesa quale mezzo istruttorio a disposizione dell'Autorità al fine di acquisire, ove ritenuto necessario, elementi conoscitivi o chiarimenti che appaiano opportuni nell'ambito del procedimento.

74. In disparte la constatazione per cui il Professionista ha esercitato pienamente e in più occasioni³⁶ il proprio diritto di difesa rappresentando la propria posizione e articolando le proprie argomentazioni ai fini di un pieno contraddittorio procedimentale, quel che rileva è che la Società si è limitata a affermare apoditticamente un *vulnus* al proprio diritto di difesa, senza dimostrare in che misura la mancata audizione le avrebbe impedito o ostacolato di svolgere le proprie argomentazioni difensive.

75. In conclusione, alla luce delle evidenze in atti e degli elementi suesposti, la condotta posta in essere da Dott descritta al punto II, integra una pratica commerciale scorretta in violazione degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del consumo, in quanto denotata da contrarietà alla diligenza professionale e aggressività e idonea a condizionare indebitamente e in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori.

VIII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

76. Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

77. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù

³⁶ Dott ha avuto ripetutamente accesso agli atti del procedimento e ha depositato scritti difensivi in più occasioni: il 15 dicembre 2025 con la lettera di accompagnamento alla risposta alla richiesta di informazioni formulata in avvio, il 16 gennaio 2026 in risposta della comunicazione di avvio del procedimento e il 22 giugno 2026 con le controdeduzioni scritte successive alla contestazione degli addebiti.

del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

78. In considerazione delle argomentazioni svolte, la condotta in esame appare caratterizzata da un particolare grado di offensività, anche in ragione della sua natura e del suo carattere sistematico, avendo impedito o limitato sensibilmente l'esercizio dei diritti dei consumatori rispetto al servizio di micromobilità offerto dal Professionista.

79. Connota di ulteriore gravità la condotta, la constatazione che la marcata violazione del canone di diligenza professionale e il collegato detrimento della posizione del consumatore sia derivato da una scelta volontaria e consapevole del Professionista che ha reagito all'aumentare delle richieste di attivazione defalcando il personale addetto alla fase dei controlli manuali, cagionando l'ostacolo alla fruizione dei diritti contrattuali derivanti dal *Pass* oggetto del presente provvedimento.

80. Rispetto alla gravità della violazione, si tiene conto, nel caso in esame, anche delle caratteristiche del settore e in particolare della natura del servizio di micromobilità, che si inserisce, in una prospettiva intermodale, all'interno del sistema di TPL urbano presso la città di Roma.

81. In tal senso, la condotta del Professionista ha altresì un impatto anche in termini di sostenibilità, avendo limitato la fruizione di un servizio complementare a quello pubblico e meno inquinante rispetto a forme alternative di mobilità privata.

82. In relazione alla diffusione e all'ampiezza dell'infrazione, si deve tenere conto della circostanza che la pratica è stata implementata nel territorio di Roma Capitale e che gli utenti incisi dalla stessa rappresentato una sottocategoria specifica, costituita dagli abbonati annuali al TPL del Comune di Roma che utilizzano servizi di micromobilità in *sharing*.

83. Circa le condizioni economiche dell'impresa, nell'esercizio finanziario 2024, la Società ha registrato ricavi pari a oltre 14 milioni di euro e risulta appartenere a un rilevante gruppo internazionale.

84. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti la pratica commerciale descritta al punto II risulta posta in essere dal Professionista quantomeno a partire dal mese di settembre 2024, quando è intervenuta una modifica organizzativa peggiorativa a cui è corrisposto un netto

aumento dei tempi di attivazione del *Pass* e almeno fino a maggio 2026 quando, in conseguenza delle misure implementate dal Professionista, il tempo medio di gestione si sarebbe sensibilmente ridotto.

85. Alla luce di quanto esposto, si ritiene di determinare l'importo base della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del Professionista in relazione alla condotta descritta al paragrafo II nella misura di 700.000,00 € (settecentomila/00 euro).

86. Cionondimeno, meritano positiva valutazione le azioni poste in essere dal Professionista al fine di eliminare le conseguenze della violazione contestata e superare i profili di scorrettezza evidenziati. Pertanto, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a EmTransit S.r.l. nella misura di 525.000,00€ (cinquecentoventicinquemila/00 Euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in oggetto, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento posta in essere dalla società EmTransit S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 24 e 25, comma 1, lettera d) del Codice del consumo e ne vieta la diffusione o continuazione, ove ancora in corso;

b) di irrogare alla società EmTransit S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 525.000,00 € (cinquecentoventicinquemila/00 euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui alla lettera a) una relazione circa le azioni intraprese per assicurare una pronta gestione delle richieste di attivazione del *Pass Atac* e per preservare il diritto degli utenti alla tempestiva e piena fruizione delle corse gratuite ivi incluse, fornendo i dati relativi alla loro implementazione.

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al decreto legislativo n. 241/1997.

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio della documentazione attestante il versamento effettuato.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del consumo, in caso di inottemperanza al provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Serena Stella

IL PRESIDENTE
Saverio Valentino